PROCEDURA DI SCOPING – art.8 l.r.n.32/2012 e smi

Relazione istruttoria n. 117 del 02/05/2019

Piano	**Schema di progetto di Piano Faunistico Venatorio - Rapporto Preliminare**
Autorità Procedente	**Regione Liguria – Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica**
Responsabile del Procedimento	**Arch. Paolo Rocco**
Istruttore	**Arch. Anna Bertonasco**
Data di avvio	**14 febbraio 2019**

Procedimento

Con nota prot. IN/2018/23426 del 31/12/2018 pervenuta il 02/01/2019, il Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica ha trasmesso la documentazione consistente in DGR n. 1068 del 14/12/2018, di approvazione del Rapporto Preliminare del Piano Faunistico Venatorio, completa di allegato, ai fini dell'attivazione della fase di consultazione/scoping ai sensi dell'art.8 della l.r.32/2012. Con nota prot. IN/2019/900, il Settore Pianificazione Territoriale e VAS, riscontrando la necessità di una consultazione transfrontaliera ai sensi dell'art. 7 della l.r. 32/2012, ha richiesto la predisposizione del Rapporto Preliminare, o una sua sintesi, in lingua francese. Con nota prot. IN/2019/2343 del 12/02/2019, pervenuta il 14/02/2019, il Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica ha trasmesso il Rapporto Preliminare tradotto in lingua francese.
Con nota n. PEC PG/2019/51446 del 18/02/2019 il Settore Pianificazione Territoriale e VAS ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.8 della l.r.32/2012 e convocato la CdS istruttoria con i Soggetti ambientali competenti.
In data 27 febbraio 2019 si è svolta presso la sede regionale la CdS di cui sopra alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell'Autorità procedente, della Regione e degli altri Soggetti competenti, come da verbale allegato.
Con nota PEC PG/2019/84835 del 18/03/2019 il Settore Pianificazione Territoriale e VAS ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la scheda ai fini della notifica al Governo della Repubblica Francese della richiesta di eventuale interesse a partecipare alla consultazione transfrontaliera nell'ambito della procedura di VAS.

Contributi pervenuti dai Soggetti competenti in materia ambientale

ARPAL	PEC PG/2019/104840 del 04/04/2019
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali	PEC PG/2019/91866 del 25/03/2019
Provincia della Spezia	PEC PG/2019/80165 del 12/03/2019
Provincia di Savona	PEC PG/2019/72938 del 04/03/2019
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	PG/2019/78823 del 11/03/2019
Regione Piemonte	PEC PG/2019/83638 del 15/03/2019
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri	PEC PG/2019/86474 del 19/03/2019
Parco Naturale Regionale dell'Antola	PEC PG/2019/86987 del 19/03/2019
Parco Naturale Regionale Montemarcello – Magra-Vara	PEC PG/2019/84394 del 18/03/2019
Autostrade per l'Italia S.p.A.	PEC PG/2019/65454 del 27/02/2019
Autostrada dei Fiori S.p.A.	PEC PG/2019/64822 del 27/02/2019
Società Autostrade Ligure Toscana p. A.	PEC PG/2019/84079 del 15/03/2019

Contributi pervenuti dalle Strutture interne regionali

Vice Direzione Generale Ambiente	Prot.IN/2019/5196 del 22/03//2019
Parchi e Biodiversità	Prot.IN/2019/5790 del 01/04/2019

Allegati alla presente relazione

Verbale della CdS del 27/02/2019
Contributi pervenuti

1.PREMESSE: PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA VIGENTE E LINEE STRATEGICHE DI REVISIONE

Con la legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)” tutte le funzioni in materia di caccia e tutela della fauna precedentemente esercitate dalle Amministrazioni provinciali sono transitate alla Regione, tra cui la pianificazione faunistico venatoria.
Tale norma ha stabilito inoltre che, nelle materie oggetto di riordino, fino all’emanazione dei provvedimenti regionali rimangano in vigore i regolamenti e i provvedimenti emanati dalle Province e dalla Città metropolitana di Genova.
Pertanto, la pianificazione faunistico-venatoria regionale è attualmente definita dall’insieme dei piani approvati dalle Amministrazioni provinciali liguri.
Di tali piani, tre sono stati approvati a seguito dell’emanazione degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale (d.g.r. n. 387/2011), e rientrano tuttora nel quinquennio previsto per la loro durata:
- il piano faunistico-venatorio della Provincia di Genova, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio provinciale del 19 febbraio 2014, n. 6;
- il piano faunistico-venatorio della Provincia di Savona, approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale del 27 marzo 2014, n. 9;
- il piano faunistico-venatorio della Provincia di Imperia, approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale del 15 giugno 2015, n. 27;

Il piano faunistico-venatorio della Provincia della Spezia, approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale del 27 marzo 2002, n. 33 e tuttora vigente ai sensi dell’articolo 6, comma 6 della l.r. 29/1994, è stato redatto sulla base dei precedenti indirizzi regionali, approvati con DGR 287 del 01/03/00 e modificati con DGR del 30/10/2001 n. 1295.
Le tre pianificazioni provinciali più recenti hanno effettuato la procedura di valutazione ambientale strategica, secondo quanto previsto dell’articolo 3, comma 1, lett. b) della l.r. 32/2012, in quanto assoggettati a valutazione d’incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997 e della l.r. 28/2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”.
Il PFV regionale per il quale è stato redatto il Rapporto Preliminare si porrà in continuità con le precedenti pianificazioni provinciali, delle quali costituirà essenzialmente una revisione ed un aggiornamento alla luce dei mutamenti (ambientali, amministrativi, normativi) intervenuti nel corso degli anni. L’intento è quello di realizzare una pianificazione unitaria, pur conservando alcune specificità locali.
Per ciascun tema della pianificazione faunistico-venatoria nel Rapporto Preliminare viene effettuata una ricognizione dello stato attuale, accompagnata da indicazioni relative alle linee strategiche di revisione per la stesura del PFV regionale, anche al fine della successiva analisi dei potenziali impatti significativi sull'ambiente determinabili dall'attuazione della nuova pianificazione.

Il Piano Faunistico Venatorio è uno strumento di pianificazione, istituito dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", finalizzato a tutelare la fauna selvatica omeoterma, regolamentare il prelievo venatorio, fornire indirizzi e strategie per la gestione del territorio e il miglioramento degli habitat.
La l. 157/1992 stabilisce che l'esercizio venatorio sia consentito purché non contrasti con l'esigenza prioritaria di conservare la fauna selvatica - l'insieme delle specie di mammiferi ed uccelli dei quali esistano popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale - e non arrechi danno all'agricoltura.
In tale contesto, la pianificazione faunistico-venatoria è rivolta alle esigenze di salvaguardia della fauna omeoterma, alle quali è subordinata la possibilità di esercitare il prelievo venatorio che, pertanto, deve essere conservativo.
Oggetto di pianificazione è tutto il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) regionale, attraverso una destinazione differenziata che ne assegni alla protezione della fauna selvatica una percentuale compresa tra il 20 e il 30 per cento (tra il 10 e il 20 per cento nella Zona Alpi), comprendendo in tale quota ogni altra area ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
Sono inclusi nel TASP i terreni agricoli, con esclusione di quelli situati nelle zone urbane, i terreni incolti, le foreste demaniali e regionali, le zone umide, le spiagge, i corsi d'acqua, i laghi naturali e artificiali ed ogni altra zona verde, attualmente o potenzialmente idonea all'attività di coltivazione dei fondi, di allevamento

di specie animali e di silvicoltura.
Per protezione la legge intende "il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole".
Una percentuale massima pari al 15% del TASP può essere destinata a forme private di gestione della caccia: aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
Sul rimanente territorio sono promosse forme di gestione programmata della caccia, con la suddivisione del TASP in ambiti territoriali di caccia (ATC) e comprensori alpini (CA).

Gli obiettivi del Piano Faunistico Venatorio regionale consistono in:
- tutelare la fauna selvatica omeoterma;
- regolamentare il prelievo venatorio;
- fornire indirizzi e strategie per la gestione del territorio e il miglioramento degli habitat;
- annullare o mitigare eventuali incidenze sull'agricoltura e su specie e habitat tutelati dalla rete Natura 2000.

2. CONTENUTI CHE VERRANNO SVILUPPATI NEL PFV
I contenuti del PFV , come previsto dalla l. 157/92, sono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, anche con interventi di ripristino e miglioramento degli habitat, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie. Nelle oasi, a prevalente finalità naturalistica, è vietata ogni forma di esercizio venatorio;
b) le zone di ripopolamento e cattura (ZRC), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio. Nelle ZRC, a prevalente finalità faunistico-venatoria, è vietata ogni forma di caccia;
c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone, in cui è vietata ogni forma di caccia;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
g) i criteri della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

La l.r. 29/1994 e ss.mm.ii. arricchisce ulteriormente il quadro, stabilendo che il PFV regionale comprenda:
- la suddivisione del TASP venabile in ATC e CA (articolo 3 comma 6, articolo 19 comma 2)
nonché (articolo 6 comma 3):
- l'individuazione del TASP in cui è ammessa la caccia;
- l'eventuale delimitazione della zona delle Alpi;
- il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
- l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

Ai fini del computo del TASP protetto, è inoltre necessario che il PFV regionale definisca i seguenti istituti o territori:
- i valichi montani: aree di protezione istituite per un raggio di 1000 m attorno ai valichi interessati da consistenti flussi migratori;
- le aree boscate percorse dal fuoco, nelle quali vige il divieto di caccia ai sensi dell'articolo 46, comma 5 della l.r. 4/1999 e ss.mm.ii.
- i fondi sottratti all'esercizio venatorio, nelle tipologie previste all'articolo 15 della l. 157/1992 e all'articolo 8 della l.r. 29/1994, con particolare riferimento ai fondi chiusi, delimitati da muro o da rete

metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a m 1,2, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di m 1,5 e la larghezza di almeno 3 metri, la cui istituzione è notificata dai proprietari alla Regione;
- altri territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria, tra cui le fasce di rispetto lungo la rete stradale e ferroviaria (m 50) e intorno a immobili adibiti ad abitazione o posto di lavoro (m 100).

Infine, la l. 221/2015 ha disposto che la Regione individui, nel contesto della pianificazione faunistico venatoria, le aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate da produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere il cinghiale.

2. INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Di seguito sono fornite indicazioni per lo sviluppo del Rapporto Ambientale ai sensi dell'Allegato C della l.r. 32/2012 e s.m.i.

Tali indicazioni sono da considerarsi complementari e integrative rispetto al verbale della conferenza istruttoria tenutasi il 27 febbraio 2019 e ai singoli contributi settoriali forniti dai soggetti competenti in materia ambientale.

Le indicazioni emerse in fase di consultazione/scoping relative allo sviluppo del Rapporto Ambientale riguardano in particolare i temi di seguito elencati.

Da parte degli Enti Parco, di ARPAL e delle Province:

- Rapporto tra previsioni del PFV e obiettivi di conservazione delle ZSC, dei siti della rete Natura 2000 e dei Parchi riguardanti in particolare:
    - Regolamentazione delle gare cinofile, gestione delle ZAC e in particolare delle ZAC di tipo B con sparo;
    - Ripopolamenti di specie venabili;
    - Gestione del patrimonio faunistico nelle aree contigue alle aree non venabili;
    - Gestione degli ungulati alloctoni
    - Controllo della presenza del cinghiale e del capriolo
    - Incentivi per la tutela e il ripristino degli habitat in Oasi e ZRC
    - Esercizio venatorio in genere
- Integrazione tra PFV e piani di gestione di ZSC.

Da parte di Regione Piemonte:

- Rapporto del PFV della Regione Liguria con i PFV della Regione Piemonte e delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo e individuazione degli Istituti di Protezione Faunistica e degli Istituti Venatori adiacenti evidenziando possibili criticità.

Da parte delle società di gestione della rete autostradale:

- Rapporto tra le previsioni del PFV e norme per la sicurezza autostradale.

Da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

1. Osservazioni di carattere generale riguardanti:
    - caratterizzazione ambientale del territorio regionale;
    - analisi di vocazionalità faunistica;
    - estensione degli ATC (ambiti territoriali di caccia);
    - gestione faunistico-venatoria del demanio regionale;
    - trend demografico della caccia.
2. Osservazioni di carattere metodologico riguardanti:
    - approfondire il rapporto con le valutazioni di livello provinciale per quanto riguarda criticità e monitoraggio dell'attuazione della pianificazione ancora vigente;
    - prevedere una tipologia di confronto matriciale degli impatti sulle singole componenti ambientali (v. Allegato VI D.Lgs. 152/2006;
    - sviluppare il Rapporto Ambientale secondo l'ordine logico elencato nell'Allegato VI D.Lgs. 152/2006.

3. Osservazioni relative a fauna, biodiversità e pianificazione faunistico-venatoria:
    - argomentare quanto prospettato in relazione alla VINCA, attraverso una relazione di screening integrata con opportuni rimandi alle valutazioni dei piani vigenti, in modo da produrre quantomeno un approfondimento sulle aree della rete Natura 2000 che sia aggregato sull'intero livello di pianificazione regionale;
    - inserire nel RA l'individuazione degli elementi rilevanti e le modifiche in corso dei confini degli istituti faunistici e di tutte le realtà territoriali considerate nel Rapporto Preliminare e infine effettuare i calcoli di superficie utilizzando la base cartografica più aggiornata disponibile;
    - gestione del cinghiale: riservare una adeguata trattazione che, oltre a basarsi su una valutazione di vocazionalità del territorio regionale, consideri adeguatamente gli interventi da attuarsi in aree chiuse alla caccia, compresi anche gli ambiti urbani e peri-urbani;
    - prevedere più chiare e specifiche indicazioni riguardo alle caratteristiche delle aree utilizzabili, nonché alle densità ed alle specie allevabili nei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
    - per quanto riguarda le ZAC: valutare gli effetti derivanti dai precedenti PFV e individuare procedure e indicatori di impatto adeguati per la tipologia di attività svolte nelle diverse tipologie di ZAC; affrontare il tema delle immissioni di fauna a scopo venatorio, considerando le problematiche riguardanti inquinamento genetico, rischi sanitari, interventi di controllo dei predatori, ecc.; per quanto riguarda la presenza delle ZAC e delle Aziende faunistiche venatorie all'interno di ZPS e ZSC, considerare quanto previsto nei relativi piani di gestione dei siti Natura 2000, ove presenti;
    - per quanto riguarda gli appostamenti fissi con o senza uso di richiami: riportare il numero di appostamenti effettivamente attivi che potrebbe essere utilizzato, anche per rimodulare il numero massimo di impianti autorizzabili e/o la loro tipologia; prevedere nel monitoraggio anche attività ed indicatori utili a valutare gli impatti derivanti dalla caccia da appostamento; estendere a tutti gli appostamenti la Valutazione dell'incidenza, prevista all'atto della presentazione di istanza di autorizzazione per ogni nuovo appostamento o per i rinnovi con modifiche per gli appostamenti all'interno della rete Natura 2000;
    - inserire ulteriori chiarimenti e migliorare la definizione delle limitazioni per le aree recintate in cui è consentita l'immissione di cinghiali, visto che il PFV sembra limitarsi a prendere atto delle norme regionali già stabilite;
    - sviluppare l'analisi ambientale propria del quadro conoscitivo su cui si basa il PFV considerando anche alcuni temi rilevanti che non paiono essere stati adeguatamente considerati (v. elenco esemplificativo), anche per gli adempimenti in tema di verifiche di coerenza del Piano e individuazione degli effetti significativi sull'ambiente;
    - in sede di analisi del quadro conoscitivo del PFV, nel RA trattare adeguatamente il tema della distribuzione dei cacciatori e definire chiaramente i criteri tecnici alla base della attuale definizione degli ATC e dei CA, anche alla luce di eventuali modifiche;
    - integrare nelle misure di monitoraggio che dovranno essere elaborate nel RA i seguenti aspetti connessi alla pianificazione di settore venatorio e faunistico:
        - illegal killing;
        - utilizzo di munizioni contenenti piombo;
        - incidentalità stradale;

      nonché i potenziali impatti negativi derivanti dall'attività venatoria (v. elenco esemplificativo).

Si segnala inoltre:

a) la necessità che il Piano sia redatto su supporto informatico e che in particolare la cartografia sia redatta secondo gli standard del sistema informativo territoriale regionale in modo da garantire l'interoperabilità dei dati in esso contenuti;
b) la necessità che siano richiamate nel redigendo Piano le prescrizioni espresse nei provvedimenti regionali di valutazione ambientale relativi ai Piani Faunistico Venatori Provinciali (v. atti);
c) la necessità che, anche prima dell'adozione del Piano e dell'avvio della fase di VAS (art. 9 l.r. 32/2012), sia effettuato, nei modi che saranno meglio visti, un percorso partecipativo di confronto con i territori e i soggetti interessati dal redigendo Piano.

Si richiama infine l'importanza di sviluppare nel Rapporto Ambientale le modalità e gli indicatori relativi al monitoraggio del Piano, anche in considerazione che ai sensi dell'art.14, comma 5 della l.r. n. 32/2012 gli esiti del monitoraggio sono condizione di procedibilità delle modifiche e degli aggiornamenti di piani sottoposti alle procedure di VAS.

3.CONCLUSIONI

Si ritiene che il Rapporto Preliminare relativo al Piano Faunistico Venatorio regionale, **integrato con i necessari approfondimenti indicati in sede istruttoria**, sia sufficientemente chiaro per individuare, per ciascuna tematica ambientale, i principali elementi conoscitivi, gli obiettivi di sostenibilità che il Settore proponente intende adottare, gli impatti derivanti dalle previsioni di piano e le conseguenti misure di compensazione e mitigazione.

Si sottolinea quindi la necessità, per la stesura completa del Rapporto Ambientale, di seguire tutte le indicazioni e le osservazioni esplicitate nella Conferenza Istruttoria e nei contributi delle strutture competenti allegati alla presente relazione.

Il Rapporto Ambientale dovrà quindi essere adottato, unitamente al progetto del Piano Faunistico Venatorio, allo studio di Incidenza e alla Sintesi non tecnica, al fine dell'avvio della fase di VAS (art. 9 l.r. 32/2012).